REGIONE SICILIANA

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DESTINATA A OSPITARE IL "*CONCENTRATORE*" REGIONALE DEI DATI CLINICI E LA SOLUZIONE DIGITALE COT ("*CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI*")

(rif. art. 78 della legge reg. n.6/2001 - art. 23 della legge reg. n.5/2014)

TRA

L'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, con sede a Palermo, in Piazza Ottavio Ziino n.24, C.F. 80012000826, P.I. 02711070827 (appresso "Dipartimento"), in persona del Dirigente Generale *ad interim* pro-tempore Avv. Giovanni Bologna domiciliato, per la carica, presso la sede del Dipartimento stesso;

E

SICILIA DIGITALE SPA (appresso "Società"), con sede legale a Palermo, in via Thaon de Revel, n.18/20, C.F. e P.IVA n.05468260822, società *in house* della Regione Siciliana, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate **Dott. Francesco Cascio**, nato a Palermo il 17.9.1963, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Il Dipartimento e la Società, di seguito, denominate congiuntamente le "***Parti***":

PREMESSO

- CHE, in forza dell'art.78 della legge reg. n.6/2001, per "*lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali*", la Regione Siciliana ha costituito, all'esito di una procedura concorsuale di rilevanza comunitaria, un "*organismo societario*" (equiparato, per gli effetti di cui al Dlgs n.39/1993, alle amministrazioni pubbliche), successivamente confluito nella *società in house* denominata Sicilia Digitale spa (totalmente partecipata dalla Regione Siciliana), oggi stabilmente preposta, ex art.23 della legge reg. n. 5/2014, all'*Area Strategica Innovazione, Attività Informatiche e I.C.T. dell'Amministrazione regionale,* sottoposta al "controllo analogo" da parte del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ex art.33 comma 6 legge reg. n.9/2015 e smi;

- CHE, ai sensi dell'art.4 co.2 lett. d) del Dlgs n. 175/2016 "*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per [...] autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";*

- CHE l'art.192 del Dlgs n.50/2016, in un'ottica di maggiore apertura agli affidamenti *in house* (in linea con la normativa euro-comunitaria) è stato abrogato, a far data dal 1.7. 2023, dall' art.7 del Dlgs n.36/2023, denominato *"principio di auto-organizzazione amministrativa"* che così dispone ai commi 1 e 2: *"le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip spa e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti"*;

- CHE le disposizioni di cui al citato art.7 non menzionano più la necessità di motivare le

ragioni del "*mancato ricorso al mercato*" (come previsto dall'abrogato art. 192), ritenendo, di contro, "*sufficientemente motivato"* l'affidamento *in house* di "*prestazioni strumentali*" che dia conto dei soli *"vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici"* (avuto riguardo prevalentemente al profilo dell'*economicità*);

- CHE le disposizioni di cui al citato art.7, più in generale, confermano le prescrizioni normative di cui all'art.78 della legge reg.n.6/2001, laddove il modello dell'*in house providing*, viene già esposto dal legislatore regionale quale modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, col quale, pertanto, non sarebbe configurabile alcun rapporto di "regola" ed "eccezione";

- CHE ai sensi del citato art.7 *"i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti"*;

- CHE Sicilia Digitale, in forza dell'art.78 della legge reg. n.6/2001 e dell'art.23 della legge reg. n.5/2014, è strumentale e strategica alla Regione Siciliana nello svolgimento delle pertinenti attività informatiche;

- CHE con Delibera di Giunta n. 241/2025, in sede di approvazione del *Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2025* (predisposto ai sensi dell'art.20 del Dlgs n.175/2016) è stato ulteriormente confermato "il mantenimento" di Sicilia Digitale fra le proprie partecipate, in quanto strumentale e strategica alla Regione Siciliana nello svolgimento delle pertinenti attività informatiche.

- CHE all'esito delle formali interlocuzioni intercorse fra il Dipartimento e la Società, in ultimo con riferimento al verbale di riunione del 05/02/2026, quest'ultima ha elaborato il *Piano dei Fabbisogni* trasmesso al Dipartimento con nota prot. 605 del 19/02/2025;

- CHE con nota prot. 10984 del 20/02/2026 il Dipartimento ha riscontrato favorevolmente il predetto *Piano dei Fabbisogni* ritenuto "*congruo rispetto alle esigenze dell'Ammi-*

nistrazione" e "*nelle more della sottoscrizione del contratto tra le parti, considerate le tempistiche dettate dal PNRR per la completa attuazione degli interventi oggetto [...]*" ha invitato la Società *"[....] a porre in essere tutte le azioni necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi*";

- **CHE** con nota prot.n.12721 del 3.3.2026 (acquisita al prot. Sidi n.803/2026) il Dipartimento, preso atto del parere favorevole espresso dai propri uffici (rif. nota 11840 del 25.2. 2026), ha formalmente invitato la Società alla sottoscrizione del contratto in oggetto, per l'affidamento alla stessa, ai sensi degli artt.li 7 e 17 del Dlgs n. 36/2023, della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica destinata a ospitare il "*Concentratore*" regionale dei dati clinici e la soluzione digitale COT ("*Centrali Operative Territoriali*"), in conformità al Piano trasmesso con la predetta nota prot. 605/2026;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI

1.1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

1.2 costituisce altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto il *Piano dei Fabbisogni,* redatto dalla Società e accettato e approvato dal Dipartimento.

ART. 2 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

2.1 "Dipartimento": Dipartimento regionale Pianificazione Strategica;

2.2 "Società": Sicilia Digitale spa, *società in house* della Regione Siciliana, cui il Dipartimento affida, ai sensi degli art.7 e 17 del Dlgs n.36/2023, la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica destinata a ospitare il "*Concentratore*" regionale dei dati clinici e la soluzione digitale COT ("*Centrali Operative Territoriali*"), in conformità al Piano dei Fabbisogni trasmesso con la nota prot. 605/2026;

ART. 3 OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

3.1 Con il presente Contratto il Dipartimento (ex artt.li eì7 e 17 del Dlgs n.36/2023) affida alla Società, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'infra-struttura tecnologica destinata a ospitare il "*Concentratore*" regionale dei dati clinici e la soluzione digitale COT ("*Centrali Operative Territoriali*") come dettagliato nel *Piano dei Fabbisogni.*

3.2 I costi sono a carico del Dipartimento a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M6C2/1.3.1 (b) "*Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome*".

3.3 La Società si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni e nelle modalità di cui al presente contratto e sulla base di quanto esposto nel *Piano dei Fabbisogni*.

3.4 Le prestazioni di cui al presente contratto, previa autorizzazione da parte del Dipartimento, potranno essere oggetto di modifiche rispetto ai contenuti del *Piano dei Fabbisogni*; in questo caso, a parità di importo economico, bisognerà verificare se tali modifiche rispondano o meno all'interesse dell'Amministrazione Regionale/Dipartimento e siano quindi accettabili.

3.5 L'affidamento è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme in materia, che si intendono qui richiamate.

3.6 Il valore delle prestazioni di cui al presente contratto ammonta a euro 4.084.394,33 oltre IVA (22%), per complessivi euro 4.982.961,08 IVA inclusa (22%).

ART. 4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 Le prestazioni di cui all'Art. 3, vengono affidate dal Dipartimento alla Società con effetto immediato dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e saranno svolte alle condizioni e modalità previste nel *Piano dei Fabbisogni.*

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1 Il pagamento da parte del Dipartimento avverrà secondo le seguenti modalità:

- €.1.225.318,30 oltre IVA, pari al 30% del valore dell'affidamento, alla sottoscrizione del presente contratto;
- €.2.859.076,03 oltre IVA, a saldo, a seguito della comunicazione da parte della Società del completamento della fase di implementazione dell'infrastruttura descritta al par. 7 del *Piano dei Fabbisogni*.

5.2 Il corrispettivo delle Prestazioni per le attività descritte nel *Piano* è versato dal Dipartimento alla Società con le modalità descritte nel comma precedente, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

5.3 I pagamenti vengono evasi dal Dipartimento previa presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto n. 010/001029167 IBAN IT12D0303204600010001029167 presso CREDITO EMILIANO SPA – Agenzia Palermo 3, previa indicazione, qualora acquisito, di CUP nella causale di pagamento. I soggetti abilitati a operare sul conto sopra riportato per conto di Sicilia Digitale S.p.A. sono: il Dott. Francesco Cascio e il Dott. Marco Lo Bello.

ART. 6 DURATA E DECORRENZA

6.1 Il presente Contratto impegna la Società a far data dalla sottoscrizione dello stesso ed assumerà efficacia per l'Amministrazione successivamente dalla data di registrazione presso la competente Ragioneria Centrale del decreto di approvazione del presente atto.

6.2 Entro il 30/06/2026, la Società dovrà realizzare l'infrastruttura dettagliata nel *Piano* di cui all'art. 3 del presente contratto.

6.3 La fornitura oggetto del presente Contratto è configurata come servizio integrato di

realizzazione, attivazione e gestione operativa per l'intero ciclo di vita infrastrutturale, garantito per una durata di 36 mesi, comprensivo della messa in esercizio, del presidio tecnico continuativo e del mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura.

ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI

7.1 In considerazione del termine indicato nell'art. 6.2 non è prevista revisione prezzi.

ART. 8 REVISIONE DEL CONTRATTO

8.1 Ogni revisione integrazione e/o modifica è possibile solo a seguito di redazione di apposito contratto aggiuntivo, stipulato in accordo tra le parti.

ART. 9 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

9.1 La Società si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto con le modalità definiti nel *Piano* e i livelli di servizio individuati nei successivi commi.

9.2 Il Dipartimento ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il regolare ed esatto adempimento delle stesse, utilizzando a tal fine le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate alla specificità della prestazione.

9.3 La ritardata, inadeguata o mancata esecuzione delle prestazioni a favore del Dipartimento secondo quanto previsto dal presente Contratto comporta l'applicazione delle penali definite nel comma seguente.

9.4 Qualora la fase di implementazione dell'infrastruttura descritta al par. 7 del *Piano* non venga assicurata nei termini e tempi e alle condizioni individuate nel *Piano* stesso medesimo, e comunque entro il 30 giugno 2026, la Società sarà soggetta alle penali, salvo le comprovate cause di forza maggiore, ed in particolare per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine individuato sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

9.5 Le Prestazioni oggetto del Contratto, per come individuati dal *Piano* al par. 8, dovranno essere prestate nel rispetto di quanto previsto dal Contratto stesso, nonché di quanto indicato nel *Piano* stesso, al fine di garantire il rispetto dei Livelli di Servizio ("LS" o "SLA") previsti per le infrastrutture classificate dal Regolamento ACN del 18 gennaio 2024 con il livello AI2 (dati critici).

9.6 Qualora le prestazioni oggetto del Contratto, per come individuati dal *Piano* al par. 8, non vengano assicurate nei termini e tempi e alle al fine di garantire il rispetto dei Livelli di Servizio ("LS" o "SLA") previsti per le infrastrutture classificate dal Regolamento ACN del 18 gennaio 2024 con il livello AI2 (dati critici), la Società sarà soggetta alle penali, salvo le comprovate cause di forza maggiore, ed in particolare per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine individuato sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 10 TITOLARITÀ DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA

10.1 Si conviene fra le Parti che la proprietà dell'infrastruttura tecnologica IT oggetto del presente Contratto, per intero e in ogni sua componente, comprensiva di ogni altra struttura, impianto e apparecchiatura, ivi inclusa ogni successiva addizione, variazione o sostituzione apportatavi dalla Società, appartiene unicamente e per intero alla Regione Siciliana/Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con esclusione assoluta di qualsivoglia diritto o pretesa altrui.

ART. 11 DIRITTI D'AUTORE E DI PRIVATIVA INDUSTRIALE - MANLEVA

11.1 Il Dipartimento non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le violazioni di altrui diritti di autore o di privativa industriale posta in essere, ancorché senza dolo o colpa grave, dalla Società e/o dai suoi dipendenti e collaboratori.

11.2 Conseguentemente la Società si obbliga a tenere indenne e manlevare il Dipartimento da tutte le rivendicazioni e pretese di qualsiasi genere avanzate da terzi,

nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali e di ogni altro diritto di privativa industriale italiano o straniero comunque imputabili all'operato della Società e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.

ART. 12 ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO

12.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto il Dipartimento offrirà supporto alla Società mediante la collaborazione del proprio personale.

12.2 Il Dipartimento, inoltre, consentirà al personale della Società l'accesso ai dati trattati qualora necessario per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Contratto, previa conferimento di autorizzazione al trattamento da parte dei titolari degli stessi.

ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

13.1 Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività a essa affidate la Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi a operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività a essa affidate.

13.2 La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza del presente Contratto.

13.3 La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, nonché ad assicurare ogni garanzia discendente dalla vigente normativa sulla salute e sicurezza dei

lavoratori.

ART. 14 REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 Il Dipartimento ha nominato l'Ing. Massimiliano Maisano (Dirigente in servizio presso il Dipartimento) quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e l'Ing. Martino Maggio (funzionario in servizio presso il Dipartimento) Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)

14.2 Per la Società, il referente del progetto, è individuato nella figura del Project Manager (PM), il quale dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con il Dipartimento. La Società si impegna a comunicare al Dipartimento il nominativo del Project Manager (PM) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

ART. 15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

15.1 La Società si impegna a non divulgare le notizie e i dati relativi al sistema informatico e info-telematico regionale comunque venute a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati.

15.2 Il Dipartimento individua, quale Responsabile esterno dei dati, la Società, che verrà nominata con apposito e distinto atto di nomina nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), nel quale verranno specificatamente descritti finalità, tipologia di dati e ambiti di trattamento.

15.3 Ai fini del medesimo Regolamento e del Dlgs. 30 giugno 2003, n.196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli conformemente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente Contratto.

15.4 La Società provvederà entro dieci giorni a comunicare al Dipartimento i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati e i nominativi dei responsabili esterni di volta in volta eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi.

ART. 16 DIVIETO DI PANTOUFLAGE

16.1 La Società si impegna al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

16.2 La Società prende atto che il divieto si applica a far data dalla cessazione dell'incarico ricoperto e che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

ART. 17 COMPONIMENTO BONARIO

17.1 La Società si obbliga, in caso di insorgenza di controversie in materia di applicazione, attuazione e interpretazione del presente Contratto a esperire tentativi di componimento bonario del disaccordo, ai sensi dell'art.9 del D.A. n. 1720 del 28.9. 2011.

ART. 18 FORO COMPETENTE

18.1 Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto, dopo aver esperito il tentativo di componimento bonario, è competente il Foro di Palermo.

** **

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale; le parti garantiscono che i certificati di firma che verranno utilizzati sono validi e conformi al disposto di cui all'art.1 comma 1 lett.f del Dlgs 7.3.2005 n.82.

Letto firmato e sottoscritto

Per il Dipartimento Pianificazione Strategica

il Dirigente Generale *ad interim* Avv. Giovanni Bologna

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
Data: 2026.03.25 10:58:52 +01'00'

Per Sicilia Digitale S.p.A.

l'Amministratore Unico Dott. Francesco Cascio

FRANCESCO CASCIO
20.03.2026 10:35:27
GMT+01:00